

Imprese artigiane settore OCCHIALERIA			Divisore orario	173
CCNL del 04.05.2022			Coefficiente giornaliero	26
CCRL 14.12.2016			Mensilità	13
			Orario settimanale	40
		Cod. CNEL: V751	Cod. COVeneto: CD	Cod. B01 EBAV: AV

Tabella valida dal 01.12.2022

Tabella applicabile alle seguenti imprese: occhialerie, articoli inerenti all'occhialeria, ottici

Livelli	Qualifiche	Retribuzione tabellare	E.R.R.	Totale		E.R.T.
				Mensile	Orario	
6	Impiegato mansioni direttive	1.830,31	0,44	1.830,75		21,40
5	Impiegato tecnico e amministrativo	1.657,42	0,44	1.657,86		18,60
4	Impiegato tecnico e amministrativo	1.549,07	0,44	1.549,51		15,80
	Operaio specializzato	8,95416	0,00254		8,95671	0,09133
3	Impiegato d'ordine	1.455,09	0,44	1.455,53		13,80
	Operaio specializzato	8,41092	0,00254		8,41347	0,07977
2	Impiegato d'ordine	1.402,83	0,44	1.403,27		12,80
	Operaio qualificato	8,10884	0,00254		8,11139	0,07399
1	Operaio com.(manovalanza/pulizie)	1.345,23	0,44	1.345,67		11,50
	Imp. e ope. 1° ass.(solo x 9 mesi)	7,77590	0,00254		7,77844	0,06647

PERIODO DI PROVA	
Livelli e qualifiche	durata
6° - Impiegati	6 mesi
5° - Impiegati	3 mesi
4° - Impiegati	2 mesi
4° - Operai	7 sett.
3° - Impiegati	1 mese ½
3° - Operai	6 sett.
2° - Impiegati	1 mese
2° - Operai	5 sett.
1° - Impiegati	1 mese
1° - Operai	4 sett.
Apprendisti	max 4 mesi

SCATTI ANZIANITA'	
Livello	Importo
6°	21,69
5°	18,59
4°	16,53
3°	14,46
2°	13,43
1°	12,39

PREAVVISO					
livello	qualifica	periodo	livello	qualifica	periodo
6°	Impiegati	6 mesi	2°	impiegati	1 mese
5°	impiegati	3 mesi		operai	2 sett.
4°	impiegati	2 mesi	1°	impiegati	1 sett.
	Operai	5 sett.		operai	
3°	impiegati	1 m. e ½	Apprendisti		2 sett.
	operai	4 sett.			

NOTE

RETRIBUZIONE TABELLARE: è costituita dai minimi retributivi del CCNL 14.12.2017 e dagli incrementi definiti dall'Accordo di rinnovo del 4 maggio 2022 (a decorrere da dicembre 2010 è stato previsto il conglobamento di paga base, contingenza ed E.D.R.)

E.R.R.: resta in vigore nei valori previsti dalla contrattazione regionale previgente.

CONTRIBUZIONE EBAV e SANI.IN.VENETO: si vedano i rispettivi siti on line.

Elemento Retributivo Transitorio (E.R.T) erogato per le ore effettivamente lavorate ad operai, impiegati e quadri **dal 01.01.2017 al 28.02.2023**. Tale elemento non viene erogato agli apprendisti. L'E.R.T. è onnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o 13ma. Si considerano ore lavorate: le ore di permessi retribuiti per assemblea, le ore di permesso per cariche sindacali, il periodo di astensione obbligatoria per maternità. La retribuzione per il dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto in azienda deve tener conto anche dell'E.R.T.

Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) per imprese non aderenti alla Bilateralità artigiana (A.I. Regionale 04.12.2020 e A.I. Nazionale 17.12.2021) :

L'impresa che non versa la contribuzione di primo e secondo livello EBAV è tenuta ad erogare ai dipendenti l'elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) pari a **30 euro** lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili.

Tale elemento incide su tutti gli istituti di legge e contrattuali, ad eccezione del TFR.

L'importo è fisso per ciascun livello di inquadramento e sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito (no riproporzionamento in caso di part-time o lavoro a chiamata).

Allo stesso modo, l'impresa non aderente a Sani.in.Veneto deve corrispondere il medesimo elemento retributivo sopra descritto. L'impresa che non versa la contribuzione al Fondo Sanitario è tenuta a corrispondere ai dipendenti l'importo di 25 euro lordi mensili a titolo di E.A.R.

Nel caso in cui l'impresa non aderisca né ad EBAV né a Sani.In.Veneto, non versando quindi le relative contribuzioni, dovrà corrispondere ai dipendenti l'E.A.R. per un importo pari a **55 euro** lordi mensili (€ 30 + € 25).

In aggiunta, l'impresa non aderente EBAV e/o Sani.in.Veneto risponde direttamente dell'erogazione ai lavoratori delle prestazioni offerte dai due enti. Conseguentemente, i lavoratori potrebbero richiedere all'impresa le prestazioni EBAV e/o Sani.in.Veneto a cui avrebbero diritto e l'impresa è tenuta ad erogare i relativi importi previsti dal catalogo EBAV e/o nomenclatore Sani.in.Veneto.

Dal 1° gennaio 2021, l'impresa non aderente dovrà consegnare ai lavoratori in forza (o se neo assunti, al momento dell'assunzione), l'informativa di tutte le prestazioni EBAV (servizi D), desumendola dal sito dell'Ente, nonché il nomenclatore Sani.in.Veneto, scaricabile dal sito del fondo.

Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, dovrà sottoscrivere una dichiarazione attestante il ricevimento. L'azienda dovrà conservare la documentazione relativa alle richieste di erogazione pervenute dai lavoratori e quella attestante la liquidazione degli importi.

L'impresa aderente ad EBAV e a Sani.in.Veneto e versante la relativa contribuzione assolve, invece, ad ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori, potendo altresì accedere alle prestazioni ad essa dedicate.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE**Disciplina per le assunzioni dal 1° agosto 2014 al 13 dicembre 2017**

L'apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni e la durata è determinata in relazione alla qualifica da conseguire:

1° Gruppo (livelli 4°, 5°, 6° e 6°s): durata **5 anni**

2° Gruppo (livello 3°): durata **4 anni e 6 mesi***

3° Gruppo (livello 2°): durata **3 anni**

per gli **impiegati amministrativi: durata 3 anni**

* Gli apprendisti con mansioni di cui al 3° liv. per le quali i precedenti CCNL prevedevano una durata dell'apprendistato di 5 anni sono inquadrati nel 1° gruppo conservando la durata di 5 anni. I profili interessati appartengono al settore Tessile e sono:

addetto all'orditura

addetto alla tessitura jacquard: velluti operati, quadrettati, a bacchetta

Il trattamento economico dell'apprendista è determinato dall'applicazione delle percentuali sotto riportate sulla retribuzione tabellare del livello di inquadramento finale. L'ERR spetta in misura intera (€ 0,44 mensili).

GRUPPI	I sem	II sem	III sem	IV sem	V sem	VI sem	VII sem	VIII sem	IX sem	X sem
1°	70	70	75	75	85	85	88	93	93	100
2°	70	70	75	75	91	91	96	100	100	
3°	70	70	75	96	100	100				

Disciplina per assunzioni dal 14.12.2017

L'apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni e la durata è determinata in relazione alla qualifica da conseguire:

1° Gruppo (livelli 4°, 5°, 6° e 6°S): durata **5 anni**

2° Gruppo (livelli 3°): durata **5 anni**

3° Gruppo (livello 2°): durata **3 anni**

Per gli **impiegati amministrativi di tutti i livelli** la durata massima dell'apprendistato è **3 anni**

Per gli **impiegati tecnici** la durata è quella prevista dal rispettivo gruppo di inserimento

Il trattamento economico dell'apprendista è determinato dall'applicazione delle percentuali sotto riportate sulla retribuzione tabellare del livello di inquadramento finale. L'ERR spetta in misura intera (€ 0,44 mensili).

Gruppi	Semestri									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1°	70	70	75	75	85	85	88	93	93	100
2°	70	70	75	75	91	91	96	100	100	100
3°	70	70	75	96	100	100				